



Allegato alla Delibera C.C.

n. 8 del 06/03/2014

Il Segretario Generale

Dott. Siro Pidda

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA' DEAMBULATORIA E
PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2014

Art.1

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** per persone con ridotta capacità deambulatoria gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Comando Polizia Locale Via Dante, 8 Selargius con la seguente documentazione:

- Certificazione della Commissione Medica che attesti le condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- due fotografie formato tessera del titolare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (in caso di possesso di tale categoria di veicolo da parte del richiedente).

Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Il contrassegno è personale ed ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il Comando Polizia Locale effettua annualmente le verifiche sulla esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.

Art. 2

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "NON PERSONALIZZATO"

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per persone con ridotta capacità deambulatoria a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra di quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 per violazione ai regolamenti comunali.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per persona con ridotta capacità deambulatoria in prossimità della propria abitazione se sussistono i requisiti di legge.

Esso verrà accordato direttamente dagli uffici solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) si tratti di persona non deambulante;
- b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per persona con ridotta capacità deambulatoria, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica.

Art. 3

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "PERSONALIZZATO"

La domanda per la istituzione del parcheggio per persona con ridotta capacità deambulatoria personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano almeno due dei seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone con ridotta capacità deambulatoria.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia della patente di guida;
2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
3. Copia del contrassegno;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

I parcheggi personalizzati saranno identificati dalla segnaletica sia orizzontale che verticale, la quale dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per persona con ridotta capacità deambulatoria personalizzati sono istituiti con ordinanza dirigenziale e realizzati dall'Ufficio Viabilità che ne curerà, altresì, la manutenzione.

Art. 4

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione adotterà le misure necessarie per l'aggiornamento dei vecchi contrassegni sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, con il nuovo modello, conformemente alle disposizioni

legislative speciali contenute nel vigente codice della strada ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del D.Lgs. 196/2003.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del titolare sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltretutto ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da persona diversa dal titolare.

Art. 5

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate una fotografia formato tessera (o due se trattasi del primo rinnovo per contrassegno del tipo previsto nel presente regolamento), copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al Comune di Selargius sul ccp. 17009093

Art. 6

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.



Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 7

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle Autorità di vigilanza.

L'Ufficio Viabilità e Traffico dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Art. 8

NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.